

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La decisione di delocalizzare i siti di trasmissione non può essere motivata con la tutela del diritto alla salute dei cittadini.

I siti sono perfettamente conformi ai limiti fissati dalla legge, anzi presentano valori ben al di sotto, come del resto evidenziato negli allegati alla delibera. Se l'autorità procedente riterrà opportuno disporre rilevazioni, le stesse dovranno essere effettuate con le nuove procedure previste dal DPCM 8/7/03 e in contraddittorio con gli interessati. Le ditte richiedenti saranno comunque disposte con ogni mezzo a dimostrare la perfetta regolarità degli impianti.

CONTRODEDUZIONI

La situazione per i 4 siti citati è differenziata in quanto:

- per i siti n. 28 (Modena – Strada Albareto 43 – 53/2) e n. 42 (Montese – Maserno Via Serra, 310) sono rispettati sia i limiti di esposizione sia i valori di attenzione previsti dal DPCM 8/7/2003;
- per il sito n. 69 (Serramazzone – Case Mazzoni), da considerarsi congiuntamente al sito 68, per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici dell'abitazione di Via Redipuglia n. 96 (cfr Allegato F "Valutazione congiunta ARPA-AUSL..." al Quadro Conoscitivo), si determina il superamento sia dei limiti di esposizione sia dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8/7/2003;
- per il sito n. 74 (Serramazzone – Faeto Monte Faeto) si ha il superamento dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8/7/2003.

Si precisa che il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all'art. 4 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze recettori sensibili. Verificato che una determinata localizzazione non è conforme alla normativa vigente, si procede a stimare se il sito presenti anche l'ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria.

Per questi ultimi siti il PLERT non prevede alcun intervento strutturale di risanamento al fine di non imporre investimenti di risorse, dovuti all'innalzamento del centro elettrico e/o a interventi sulle strutture di sostegno, su installazioni da delocalizzare.

Pertanto, non dovendo effettuare risanamenti, ai fini della valutazione dei superamenti non presenta interesse conoscere i contributi delle varie emittenti radio o Tv.

I superamenti rilevati da ARPA, e riportati nell'Allegato F "Valutazione congiunta ARPA-AUSL..." al Quadro Conoscitivo, costituiscono elemento determinante per il PLERT al fine di stabilire il grado di criticità di un sito.

Si sottolinea infine che non è necessario disporre nuove rilevazioni in quanto l'unica variazione introdotta dal DPCM 8/7/03 relativamente al limite di esposizione di 20 V/m e al valore di

attenzione di 6 V/m, consiste nella modifica della denominazione di quest'ultimo, che nel precedente DM 381/98 era chiamato "*Valore di cautela*".

L'entrata in vigore del DPCM citato rende più restrittiva la normativa vigente introducendo l'obiettivo di qualità che estende gli ambiti territoriali cui si applica il valore di attenzione dei 6 V/m.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE

Equivalente osservazione n. 4.1.

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	2
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Le prescrizioni del PLERT contrastano con l'art. 3, comma 2 D.Lvo 198/02, che così dispone: *“Le infrastrutture di cui all'art. 4 ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento”.*

CONTRODEDUZIONI

La presente osservazione fa riferimento ad una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 01.10.2003.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La prevista delocalizzazione degli impianti televisivi dell'esponente, collocati nella fascia di rispetto di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato o urbanizzabile, contrasta con il D.Lgs 198/02 in quanto si fissa un limite non previsto dalla disciplina. Sentenza TAR Lazio "... non spetta all'amministrazione la fissazione dei limiti di emissione o l'individuazione della distanza minima delle stazioni base da particolari tipologie di insediamenti abitativi".

CONTRODEDUZIONI

Il PLERT prescrive il divieto di localizzazione dei siti in una fascia di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato o urbanizzabile in quanto specificamente stabilito dall'art. 4 della L.R. 30/2000, riconfermata dalla LR 30/02, e all'art. 4 della Direttiva per l'applicazione della LR 30/00 (D.G.R. 197/01), che a loro volta riprendono la norma contenuta nell'Art. A-23 della LR 20/00 "disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" che prevede la definizione di fasce di rispetto per determinate infrastrutture finalizzate all'urbanizzazione degli insediamenti..

La disposizione non si configura come introduzione di ulteriori limiti di esposizione ma come disposizione urbanistica mirante a perseguire obiettivi funzionali e igienico sanitari.

La sentenza emessa dal T.A.R. Lazio, n. 6405/ 2001, riguarda l'annullamento di un atto assunto dal Comune di Civitavecchia finalizzato a disciplinare l'installazione di antenne ed annessi apparati per telefonia cellulare. Pertanto le motivazioni in esse contenute sono state articolate con riferimento alle competenze del comune, mentre non si rinvencono argomentazioni riferibili all'adozione di un Piano provinciale di Localizzazione dell'emittenza Radio e Televisiva, quale strumento settoriale di disciplina del territorio provinciale adottato dalla Provincia in base alla legge regionale n. 30 del 2000.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	4
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La Legge di riforma del sistema radiotelevisivo (cd. Legge Gasparri) prevede una proroga per le autorizzazioni a trasmettere fino al 2006, nei siti e con le modalità presenti.
 In merito l'eventuale parere favorevole dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni avrebbe solo carattere tecnico, avulso da ogni valutazione di carattere discrezionale e amministrativo.
 Si confronti, in proposito, anche quanto sostenuto dalla Soprintendenza di Bologna in ordine all'inidoneità della località di Monfestino, notoriamente prediletta da parte degli enti locali ad ospitare nuovi impianti di emittenza.

CONTRODEDUZIONI

Come ogni atto di pianificazione, il PLERT si basa sulla normativa statale e regionale vigente.
 La legge di riforma del sistema radiotelevisivo (cd Legge Gasparri) non è attualmente normativa entrata in vigore.
 Si precisa che l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni esprime, in via preventiva, un parere di massima in merito alla fattibilità del trasferimento delle emittenti valutando gli eventuali impedimenti di natura radioelettrica.
 Infine si sottolinea che, con parere del 13.01.04, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio non ha sollevato obiezioni all'adozione del PLERT.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE

Equivalente all' osservazione n. 4.2.

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	5
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La Legge Gasparri (oggetto di osservazioni da parte del Presidente della Repubblica che peraltro non incidono sugli aspetti che in questa sede rilevano) prevede che la localizzazione dei siti a livello locale debba rimanere ferma in attesa dell'adeguamento del sistema alla nuova tecnologia digitale. Non si comprende pertanto l'urgenza di modificare l'attuale localizzazione dei siti, basata peraltro su un piano di assegnazione delle frequenze antiquato e non più in linea con la riforma del sistema radiotelevisivo (basandosi su assunti totalmente incompatibili con lo sviluppo tecnologico e con la doverosa ricerca del massimo pluralismo).

CONTRODEDUZIONI

Come ogni atto di pianificazione, il PLERT si basa sulla normativa statale e regionale vigente. La legge di riforma del sistema radiotelevisivo (cd Legge Gasparri) non è attualmente normativa entrata in vigore.

In tempi brevi, nel PLERT sono previste numerose delocalizzazioni di emittenti radio e un limitatissimo numero di delocalizzazioni di emittenti TV, anche in considerazione della prevista attivazione della tecnologia digitale DVB – T (permanenza temporanea delle TV analogiche nei siti n° 69 e 74).

Il PLERT prevede che le nuove installazioni in tecnica digitale DVB o DAB non possano essere collocate in siti incompatibili con le norme vigenti e dei quali è prevista l'eliminazione.

Il PLERT ha valutato prioritaria la delocalizzazione delle emittenti radio perché la tecnologia digitale per la radiodiffusione si affermerà molto più lentamente rispetto a quella televisiva, infatti ai sensi dell'Art. 2bis del D.L. 5/01 convertito, con modificazioni dalla L. 66/01, *“le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006”*. Il comma 2 dell'art. 1 del citato DL dispone che il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica verrà adottato *“successivamente all'effettiva introduzione”* del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale (approvato dall'Autorità per le garanzie in data 31.07.02) e allo sviluppo del relativo mercato.

Inoltre il comma 1 art. 2 stabilisce che *“in attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze ... gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ... sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, ...”*.

Infine si specifica che le emittenti radio forniscono, relativamente al superamento dei limiti, un contributo assai più rilevante rispetto alle emittenti TV, come si evince dagli esiti degli studi riportati nel paragrafo 2.5 *“Verifica dei siti dal punto di vista dell'impatto paesaggistico”* della Relazione Illustrativa del presente Piano. In particolare nel grafico *“siti con superamenti per tipologia di emittente e altezza dei tralicci”* si nota la totale assenza dei siti con soli impianti per emittenti televisive: è la conferma che le criticità sono imputabili quasi esclusivamente alle emittenti radio. Pertanto al fine di conseguire il rispetto dei limiti si prevede prioritariamente la delocalizzazione razionale delle emittenti radio.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE

Equivalente all'osservazione n. 4.3.

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	6
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La delocalizzazione prevista dal PLERT provocherebbe una inevitabile diminuzione, o addirittura azzeramento, del segnale, compromettendo il diritto all'informazione ed alla copertura del servizio per gli abitanti dei Comuni del Frignano, Serramazzoni, comprensorio di Sassuolo e Provincia di Reggio Emilia. Solo le attuali posizioni, come i crinali, possono assicurare la migliore copertura del bacino di utenza.

CONTRODEDUZIONI

Gli attuali siti, se in contrasto con norme vigenti, non possono essere confermati anche nel caso essi assicurino la migliore copertura dei bacini di utenza. Relativamente alle emittenti televisive in tecnica analogica attualmente operanti nei siti 69 (Case Mazzoni) e 74 (Monte Faeto), il PLERT non prevede immediate delocalizzazioni, non prevede puntuali siti alternativi e pertanto, allo stato dei fatti non può essere invocata alcuna perdita di copertura del territorio o effetti pregiudizievoli per gli utenti delle emittenti televisive.

Le competenze relative alla copertura del territorio e alle interferenze tra emittenti non sono attribuite alla Amministrazione Provinciale ma all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Si precisa che per poter effettivamente autorizzare l'impianto l'Ispettorato metterà in atto le previste procedure che consisteranno anche nell'emanazione dell'autorizzazione sperimentale provvisoria al trasferimento dell'impianto. Durante il periodo transitorio di sperimentazione, con durata variabile dai 6 ai 12 mesi, *“una volta attivati gli impianti radioelettrici nei nuovi siti, verrà imposto ai concessionari di mantenere in essere anche i vecchi impianti al fine di dirimere con tempestività eventuali controversie di natura interferenziale che dovessero nascere a causa di lamentele di altri concessionari terzi, non coinvolti nel trasferimento dell'impianto, ma interessati allo stesso in quanto vicini in frequenza e con aree di copertura simili”*. Inoltre l'Ispettorato prevede *“una campagna di misure di campo elettromagnetico preventiva (cioè con l'impianto presidiato nella postazione attuale censita ex L. 223/90) e una campagna di misure di campo elettromagnetico consuntiva (cioè con l'impianto presidiato nella nuova postazione) nelle stesse località della campagna preventiva (affinchè i dati rilevati siano comparabili e confrontabili tra loro)”*.

A seguito dell'approvazione del PLERT, i nuovi siti dovranno essere oggetto di ulteriori e specifiche verifiche, mirate a escludere il rischio di interferenze. Nel caso l'Ispettorato Territoriale riscontri problemi insolubili, i gestori e le Amministrazioni Comunali interessate, potranno concordare e proporre soluzioni alternative alla Provincia (vedi art. 2.6 comma 2 e art. 3.3 comma 2 delle NTA).

Il *Sistema dei crinali e sistema collinare* (art. 9 del PTCP) e i *Crinali principali* (art. 20C del PTCP) sono considerati zone di attenzione dove la localizzazione di nuovi siti è ammissibile a determinate condizioni (art. 2.5 NTA PLERT).

Prevedendo le installazioni digitali unicamente in siti confermabili, si evita il rischio di dover duplicare le costose apparecchiature DVB e DAB.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE

Equivalente all'osservazione n. 4.4.

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	7
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Per permettere una copertura se non uguale almeno sufficiente, le autorità locali si vedranno costrette a consentire l'installazione di un numero elevatissimo di siti di trasmissione rispetto a quello attualmente esistente, con conseguente moltiplicazione delle emissioni di onde elettromagnetiche, deturpazione del paesaggio e maggiori spese per i gestori.

CONTRODEDUZIONI

Il PLERT prevede specifiche disposizioni per limitare la proliferazione degli impianti e l'aumento dell'impatto visivo, creando anche appositi Consorzi tra gestori nei siti più critici, individuati in base ad appositi parametri tecnici (Artt. 3.1 e 3.2 NTA PLERT).
Per minimizzare le ricadute economiche, i gestori congiuntamente alle Amministrazioni Comunali possono individuare e proporre siti alternativi; tuttavia le eventuali ricadute economiche non possono costituire giustificazione per confermare localizzazioni non compatibili con le norme vigenti.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	
Equivalente all'osservazione n. 4.5.	

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	8
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Relativamente al sito n. 69 (Serramazzone – Case Mazzoni), il Comune negli anni passati aveva espressamente richiesto di concentrare la maggior parte degli impianti in questo sito. Ora il PLERT disattende completamente quella scelta prevedendo la delocalizzazione di quegli impianti, senza che si tenga conto del sacrificio che in tal modo si viene ad imporre ai privati nei quali si era ingenerato un concreto affidamento in relazione alla precedente politica urbanistica del Comune medesimo.

CONTRODEDUZIONI

A seguito dell’emanazione della L.R. 30/00, il sito di Case Mazzoni è risultato all’interno della fascia di rispetto dei 300 m. dal territorio urbanizzato/urbanizzabile e quindi in area vietata. Il sito è stato oggetto del parere della Regione, formalizzato con delibera del Consiglio Regionale n° 3863 del 8/7/1998, la quale non prevedeva la conferma del sito citato. Si precisa che i Consorzi tra gestori, in particolare nei siti più critici, possono permettere la razionalizzazione delle installazioni, la minimizzazione dell’impatto ambientale e la limitazione dell’entità dei campi elettromagnetici. Si sottolinea che i gestori congiuntamente alle Amministrazioni Comunali possono individuare e proporre siti alternativi; tuttavia le eventuali ricadute economiche non possono costituire giustificazione per confermare localizzazioni non compatibili con le norme vigenti.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	9
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Relativamente al sito n. 28 "Modena – Strada Albareto, 43-53/2" si segnala che non è presente nessun traliccio, ma solo 2 parabole di trasmissione e 6 di ricezione di proprietà di Telestudio Modena e installate sull'edificio di proprietà della ditta GISAL (di Giacobazzi e Saltarin). Le parabole di ricezione non pongono nessun problema (sia estetico che per la salute dell'uomo) in quanto del tutto simili a quelle installate per uso privato, quelle di trasmissione emettono un segnale debolissimo (pari a 1-3 Watt ciascuna e quindi poco rilevabile dagli strumenti), perfettamente entro i limiti stabiliti dalla legge e peraltro in parte diretto verso il satellite e quindi in alcun modo pregiudizievole per la salute dei cittadini.

CONTRODEDUZIONI

Il sito è stato classificato da delocalizzare in quanto gli impianti sono situati:

- su edificio vietato per uso residenziale e per vincolo (storico culturale-testimoniale da PRG), ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 30/00;
- in area residenziale vietata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR 30/00.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	2	SUB	10
PROTOCOLLO GENERALE	1998	DATA	09.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Angelo Saltarin e Telestudio Modena s.r.l.		
INDIRIZZO	Via Albareto 53/2 e Via Albareto 43 Modena		

SINTESI DELLA RICHIESTA

TeleStudio Modena è disposta a spostare il trasmettitore del sito n. 42 "Montese – Maserno Via Serra, 310", purchè venga indicato un valido sito alternativo da cui poter trasmettere sull'area attualmente servita.

CONTRODEDUZIONI

Il sito verrà individuato dal Comune entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del PLERT ai sensi dell'art. 4.2 NTA PLERT.
 I siti alternativi saranno scelti mirando a conseguire gli obiettivi di non penalizzare i gestori, di ottenere il rispetto delle vigenti norme inerenti le localizzazioni, di conseguire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.

RISULTATO	ACCOLTA
NOTE	